

Da sabato è diventata operativa la prima tranche del dlgs 14/2019. Parola ai legali

Crisi d'impresa, la riforma è ai blocchi di partenza

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Via libera, da poche ore, alla riforma del fallimento. Le prime novità introdotte dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 14 febbraio scorso, sono infatti entrate in vigore sabato scorso, 16 marzo (vedi box accanto), mentre la restante parte entrerà in vigore tra 18 mesi, cioè il 15 agosto 2020, salvo anticipo per alcune delle misure introdotte.

Questa settimana *Affari Legali* ha voluto tastare il polso del mondo dell'avvocatura e di parte della magistratura, per capire se e quanto, le novità introdotte dal codice della crisi e i suoi peculiari istituti, tipo la procedura d'allerta, potranno funzionare nel sistema italiano. Secondo i giuristi, restano ancora delle zone d'ombra che necessitano di un paziente lavoro di chiarimento al quale sono chiamati a concorrere tutti i professionisti d'impresa.

Secondo **Alessandra Giovetti**, equity partner del dipartimento fallimentare di **Pedersoli Studio Legale**, «la riforma si fonda su due scommesse: il funzionamento degli strumenti di anticipazione della crisi e un'accresciuta professionalità degli operatori. Le procedure di allerta dovrebbero consentire una migliore recovery per i creditori in tanto ed in quanto consentano l'anticipazione della crisi funzionale alla sua soluzione ed alla preservazione del going concern. La specializzazione degli operatori del settore dovrebbe consentire un intervento più efficace ai fini della tempestiva individuazione di una soluzione della crisi. L'attuazione di tali strumenti è ricca di incognite».

«I dati empirici dimostrano che la crisi è oggi affrontata troppo tardi e che le cure sono costose per i creditori», spiega **Daniela Andreatta**, special counsel di **Orrick**. «Tutti i protagonisti devono fare la loro parte: imprese (con l'adempi-



Antonio Tavella

Le disposizioni operative dal 16 marzo

Saranno operative le norme su:

- **competenza**, nei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controverse che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali
- **modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria**
- **istituzione dell'albo** dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di **curatore**, **commissario giu-**

diziale o liquidatore

- **realizzazione dell'area web riservata** da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agencia per l'Italia digitale
- **certificazione dei debiti contributivi** e per premi assicurativi e le norme sulla certificazione dei debiti tributari
- **recupero delle spese della procedura e il compenso del curatore** in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
- **responsabilità degli amministratori** (con la modifica degli articoli 2476 e 2486 del codice civile)
- **nomina degli organi di controllo** (con la modifica dell'art. 2477 del codice civile)

mento degli obblighi di monitoraggio della gestione e di pronta reazione alla crisi), creditori finanziari (attraverso la leale collaborazione con il debitore) e tribunali (garantendo l'efficienza delle procedure anche di liquidazione giudiziale). Le ricadute per i consulenti sono varie. Per gli onorari la riforma ne fissa limiti massimi incoerenti con le tariffe degli studi più competenti e il ritardo dell'impresa nell'affrontare la crisi spesso riduce la sua capacità finanziaria di farvi fronte. Il tema è uno scoglio peggiore quando l'assistenza è rivolta a creditori finanziari soprattutto di matrice anglosassone».

Secondo **Antonio Tavella**, responsabile della business unit Restructuring di **Chiomenti**, si tratta di «una riforma ambiziosa che impatta la gestione della crisi di impresa. Restano margini di miglioramento e l'incognita del confronto con la prassi e con quella che sarà l'effettiva interpretazione ed applicazione giurisprudenziale. I clienti hanno manifestato curiosità e preoccupazione per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Preoccupa la riduzione del termine massimo di pre-concordato e la modifica del set informativo e documentale richiesto per l'accesso alla procedura concordataria stessa. Per non dire del fatto che sia rimessa al Tribunale la verifica della fattibilità economica del piano concordatario».

«I clienti non hanno ancora avuto piena consapevolezza delle nuove regole», concorda **Marco Arato**, partner di **BonelliErede** e leader del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito. «La vacanza legis di 18 mesi consente un graduale approfondimento delle nuove norme. La magistratura ha riacquisito un ruolo centrale nella gestione delle procedure, riappropriandosi di funzioni e competenze che



Marco Arato

nell'attuale sistema spettano ad altri soggetti (in primis ai creditori). È auspicabile che svolga il nuovo ruolo in modo equilibrato, tenendo presente che la procedura concorsuale è finalizzata alla miglior soddisfazione dei creditori i quali, in definitiva, dovranno essere l'ultimo giudice».

Per **Giuseppe Mercanti** socio fondatore di **Mercanti e Associati** è «apprezzabile l'intento di favorire la diagnosi tempestiva della crisi d'impresa in un'ottica di salvaguardia delle possibilità di risanamento della stessa e di evitare, dove possibile, di giungere alla liquidazione giudiziale, prediligendo gli accordi alternativi, meno penalizzanti per i creditori, e soluzioni che garantiscano la continuità aziendale e la preservazione dei posti di lavoro. Anche lo sforzo di ridurre tempistiche e costi delle procedure concorsuali e di creare, a tale scopo, un albo nazionale dei professionisti dotati delle competenze e dell'esperienza necessarie per gestire nel modo più efficace possibile, su incarico dei Tribunali, tali procedure».



Gabriella Covino

la trattazione giudiziale delle crisi e delle insolvenze in sedi giudiziali centrali, consentendo in tal modo una maggiore uniformità applicativa delle regole concorsuali. I creditori, nonostante siano i beneficiari di una proposta ristrutturativa, non hanno visto attribuire il ruolo che meritano, di artefici della soluzione di una crisi di impresa».

«Il banco di prova della riforma sarà l'efficacia in un'ottica preventiva delle procedure d'allerta», dice **Luigi Carlo Ravarini**, a capo dell'omonimo studio. «Credo che uno strumento più efficace per ottenere i risultati che la norma-

tiva sulle procedure d'allerta si prefigge, sarebbe stato quello di introdurre la nomina da parte di un organismo terzo (Tribunale, Ccia) dei componenti del collegio sindacale e degli organismi di controllo e revisione, rendendoli così meno legati all'imprenditore con indubbi vantaggi sotto il profilo della terzietà e autonomia. Il legislatore ha deprezzato di molto il ruolo dei creditori pubblici qualificati, introducendo soglie che qualificano la debitoria verso tali soggetti come importante, con il conseguente obbligo di denuncia e segnalazione, molto alte rispetto all'originaria versione».

Giudizio positivo sulla riforma anche per **Daniele**



Daniele Geronzi

Geronzi, partner di **Legance Avvocati Associati**. «Ci sono aspetti in relazione ai quali sarebbero auspicabili interventi correttivi. Penso alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi davanti all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocric) che, per come attualmente previste, appaiono particolarmente macchinose e poco attraenti per i debitori».

Per **Maurizio Orlando** partner del dipartimento fallimentare dello **Studio Lexat** «il ruolo dei professionisti che assistono le imprese avrà maggiore rilevanza, non potendo l'imprenditore non apprezzare il vantaggio dell'introduzione di efficaci controlli endoaziendali, finalizzati a scongiurare il rischio degli obblighi di segnalazione da parte dei cosiddetti creditori pubblici qualificati. Aumentano le responsabilità connesse agli obblighi di segnalazione. Per i creditori l'emersione anticipata della crisi dovrebbe scongiurare quanto sin qui accaduto, con imprese che ricorrono agli strumenti di soluzione concordata solo quando la crisi si è in realtà già trasformata in insolvenza, spesso irreversibile».

Secondo **Simone Rossi**, socio di **Macchi di Cellere Gangemi**, si tratta di una riforma «coraggiosa negli obiet-

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@class.it e **GIANNI MACHEDA** gmacheda@class.it

Centrale il ruolo dei professionisti nella fase pre-crisi



Maurizio Orlando

tivi: si è cercato di favorire una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dell'imprenditore. È opportuno il ridimensionamento del concordato liquidatorio a favore del concordato in continuità, con ampliamento del perimetro della continuità indiretta. Apprezzabile è l'introduzione di una disciplina per i gruppi di imprese in crisi o insolventi. Il nuovo impianto normativo presuppone competenze interdisciplinari e specializzazioni nuove rispetto alle tradizionali figure professionali. I creditori finanziari avvertono oggi una forte necessità di conoscere lo stato effettivo dell'impresa, esigenza resa ancor più attuale dall'impatto delle regole Bce sui crediti deteriorati e sulle relative svalutazioni».

L'obiettivo della riforma, per



Simone Rossi

Vincenzo Sanasi D'Arpe, partner di Lexia Avvocati è invece quello di «spostare l'attenzione dalla fase d'insolvenza a quella di pre-crisi, adottando misure di prevenzione e di recupero della piena operatività. È un obiettivo ambizioso, che merita di essere perseguito per consentire al tessuto imprenditoriale di fronteggiare le nuove esigenze dei mercati e della concorrenza. Per le Pmi questa riconversione può comportare dei costi significativi. Il vantaggio però è evidente. I professionisti del settore sono chiamati a ripensare il metodo con cui hanno affrontato la materia della crisi d'impresa, anticipando il loro ambito d'intervento e pianificando - insieme agli imprenditori - le attività di programmazione su base periodica».

Forse ritorno alla centralità dei tribunali. E questo, secondo **Paolo Rusconi**, partner Restructuring & Insolvency e **Fabrizio Dotti**, partner Ban-

king & Finance di **K&L Gates** il cuore della riforma. «Si nota l'aumento di giurisdizionalizzazione delle soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, in controtendenza rispetto all'indirizzo di quest'ultimo decennio. Il giudice torna figura centrale nella crisi d'impresa. È un fatto neutro, ma è un peccato che la tendenza sembri quelle di ridimensionare una strada che, pur con luci ed ombre, aveva il pregio di mettere al centro



Paolo Rusconi

i veri attori della crisi, l'impresa e i suoi creditori. Quanto alla procedura di alerta, rileviamo che l'applicazione è esclusa per molte tipologie di imprese con la conseguenza che non è chiaro se gli organi di controllo di tali società, così come l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agente della riscossione, debbano essere soggetti agli obblighi di segnalazione connessi a tale nuovo istituto. Il recepimento di alcune best practice consolidate servirà senz'altro a rendere più facile la risposta al cliente impresa su determinati temi operativi. Per chi assiste i

creditori, c'è il vantaggio di una maggiore tranquillità, con un maggiore coinvolgimento del giudice, ma la preoccupazione che i tempi possano però allungarsi. Rimane il grosso dubbio sugli Ocri, al cui operato è affidata gran parte del successo della riforma».

Vittorio Provera, partner di **Trifiro & Partners**, evidenzia come la riforma preveda «una maggiore complessità, dovuta alle nuove norme in materia di concordato preventivo (riduzione dei termini per la presentazione del piano concordatario), la cui redazione è assai complessa e valuta molteplici aspetti. Per i creditori la novità nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che consente, in caso di approvazione di almeno il 75% dei creditori, l'estensione degli effetti anche ai non aderenti, a condizione che vi sia continuità aziendale e che la proposta risulti anche per questi ultimi più vantaggiosa della liquidazione giudiziale».

«Come per tutte le grandi riforme c'è qualche occasione persa», spiega **Gerolamo Treccani**, partner dello **Studio Galbiati Sacchi e Associati**: «penso alla mancata inclusione nel nuovo impianto dell'istituto dell'amministrazione straordinaria (che rimane soggetta alla disciplina già in essere) e al mancato inter-

vento organico sulla disciplina penalistica di settore. Resta poi comunque da attendere che la riforma entri in vigore e venga messa realmente alla prova. Comunque è lecito porsi qualche dubbio sul futuro di alcuni tra i nuovi istituti della riforma».

Più critico **Andrea Merlo**, dello **studio legale Merlo**: «Gli obiettivi sono ambiziosi e condivisibili, tuttavia nei primi anni è prevedibile un ampio insuccesso della parte più importante della riforma, cioè quella dedicata alle procedure d'allerta e alla composizione assistita della crisi. Questa si fonda sulla tempestiva rilevazione, da parte di determinati soggetti qualificati tra cui anche gli Enti fiscali e previdenziali, di indici di difficoltà di cui non ancora sfociata nel dissesto, in modo da indurre un comportamento virtuoso dell'impresa volto a porre mano alla crisi e alle sue cause. Sennonché, lo strumento è stato subito depotenziato limitando gli obblighi di rilevazione da parte proprio degli Enti pubblici (per non indurre, in realtà, effetti perversi ben difficilmente controllabili), creando come pendente una accentuazione di importanza della vigilanza interna».

Ancora più duro il giudizio di **Alessandro Munari**, fon-

datore di **Munari Cavani Studio Legale** per il quale è una riforma «Velleitaria e non coerente con il tessuto imprenditoriale italiano. Sostanzialmente inapplicabile alle piccole e medie aziende (3-5 mln) per la complessità delle procedure richieste; inadeguatezza per il numero esiguo di Ocri rispetto alle possibili segnalazioni; sistema di alert pericolosamente premiante laddove è previsto l'esonero da responsabilità penale per i controllori; rischio che la procedura davanti all'Ocri possa compromettere in maniera esiziale l'azienda».

Infine per **Nicola Rondinone**, ordinario di Diritto Fallimentare presso l'Università Cattaneo Liuc, partner dello studio **BSR-Barberi Rondinone Santaroni**, «la riforma è paternalistica e velleitaria: genererà molti costi, insoddisfazioni e timori fra gli imprenditori, potrebbe avere un effetto peggiorativo della recessione in corso. Gli imprenditori sono insufficientemente informati e disorientati, anche perché sulla materia leggono commenti contrastanti e spesso imprecisi.

C'è molto timore su come debba essere interpretata la norma la quale impone in ogni impresa societaria o collettiva l'istituzione di assetti organizzativi atti a diagnosticare tempestivamente le crisi incipienti. Visto che gli indicatori della crisi sono controvertibili e del resto non sempre la crisi è superabile con gli istituti concorsuali, qualcuno si chiede semplicemente: ma allora vuol dire che dobbiamo portare prima i libri in tribunale?».

© Riproduzione riservata

L'OPINIONE DEI TRIBUNALI

La crisi alla prova del rito unico

Invocati come l'elemento determinante il successo della riforma sulla crisi d'impresa, i giudici guardano con prudenza alle nuove norme. Ne discutono oggi e domani a Bergamo accademici ed esperti al Convegno nazionale sul tema «La nuova Disciplina della crisi e dell'insolvenza», organizzato dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e del Consiglio notarile di Bergamo con il Tribunale di Bergamo».

Per **Luciano Panzani**, presidente Corte di appello di Roma, «la riforma è creduta epocale. In realtà si tratta della continuazione e completamento della riforma Vietti del 2005-2006. Gli effetti processuali più rilevanti sono la previsione di un unico rito per tutti i procedimenti diretti alla soluzione della crisi e dalla disciplina delle misure temporanee, in particolare la sospensione delle azioni esecutive. Sino ad oggi era automatica e durava sino al termine della procedura. Con

la nuova legge occorre che sia fissata un'udienza e che la sospensione sia confermata dal giudice nel contraddittorio con i creditori. Non durerà più di 4 mesi prorogabili sino ad un massimo di 12, come prevede anche la Proposta di direttiva europea in materia. L'imprenditore dovrà accelerare i tempi per trovare un accordo con le banche, ma lo potrà

davanti all'Ocri presso la Camera di commercio nell'ambito della procedura di composizione assistita della crisi che potrà aprirsi a seguito dell'allerta.

I numeri attesi non dovrebbero mutare sensibilmente, se non per il fatto che nel sovraimbitamento si è previsto che non solo il debitore, ma anche i creditori possano chiedere la c.d. liquidazione controllata

del debitore sotto soglia, che non può fallire, o dell'imprenditore agricolo o debitore civile».

Per **Laura De Simone**, presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo, «difficile oggi fare una previsione ragionevole sull'impatto della riforma per i tribunali italiani. Sul riassetto del sistema incideranno due grandi variabili: occorrerà capire se e in che termini gli strumenti di alerta e le procedure di composizione della crisi sa-

ranno in grado di fare da subito filtro, intercettando e correggendo, in ambiente extragiudiziale, gli squilibri economico-finanziari delle imprese in difficoltà. Resta da vedere se gli organi di controllo societario - che continueranno ad essere nominati dal soggetto controllato - si adegueranno rapidamente al nuovo ruolo, non più declinato in funzione di verifica retrospettiva sugli atti, ma di vigilanza anche prospettica sull'attività, sul senso e sull'efficienza delle scelte aziendali, sulla loro coerenza strategica».



Luciano Panzani



Laura De Simone